



Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare; Decreto Interministeriale n°383 del 07/10/2021 finanziato con risorse derivanti dal PNRR: Progetto ID 306 – Abitare il territorio periurbano. Procedura aperta per la progettazione definitiva ed esecutiva e lavori di recupero nel Comune di Castel Volturno (Agrivillaggio) in Via Pietro Pagliuca. ID Intervento 1080 Lotto 2G-2 (CIG A02CBE89A7 - CUP F78J21000110001).

## DISCIPLINARE DI GARA

### SEZIONE I - STAZIONE APPALTANTE

#### I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale

Denominazione Servizio/Settore/Ufficio responsabile **ACER Campania – Area Informatica e Servizi Generali**

Indirizzo C.A.P. **Via Domenico Morelli n°75 - 80121**

Località/Città/Provincia **Napoli**

Telefono **0817973119**

Posta elettronica certificata (PEC): **acercampania@legalmail.it**

Indirizzo Internet (URL) **www.acercampania.it**

- Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni: (vedi sezione I.1)
- Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione: (vedi sezione IV)
- Indirizzo presso il quale inviare le offerte di partecipazione: (vedi sezione X)

#### I.2) Provvedimenti di approvazione della procedura, fonte di finanziamento

- Procedura di gara autorizzata con Determina AISG in data 22/11/2023 R.U. n°1120, pubblicata sul profilo committente dell'Ente alla Sezione Bandi di Gara e Contratti al seguente link:

<https://www.acercampania.it/index.php/amm-trasparente/determina-di-indizione-gara/>

- Fonte di finanziamento: Fondi PINQUA (risorse assegnate D.G.R. n°95 del 09/03/2021)
- Progetto di fattibilità tecnica ed economica validato con verbale prot. 170033 del 17/11/2023 ed approvato con Determina in data 17/11/2023 R.U. n°1114.

#### I.3) Pubblicazione bando di gara

Il bando di gara è stato così pubblicato:

- Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea (data invio 23/11/2023);
- Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (Contratti Pubblici) n°138 del 23/11/2023;
- profilo di committenza della stazione appaltante: **www.acercampania.it** (Amministrazione trasparente, SEZIONE Bandi di gara)
- piattaforma di e-procurement TUTTOGARE, al seguente indirizzo internet: **https://acercampania.tuttogare.it**
- n°2 quotidiani a diffusione nazionale;
- n°2 quotidiani a diffusione locale;
- Bollettino Ufficiale della Regione Campania;
- sito informatico **www.serviziocontrattipubblici.it** presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Analogamente sarà pubblicato l'esito di gara.

#### I.4) Durata, data e luogo di svolgimento della gara

Lo svolgimento della prima seduta di gara avverrà in forma telematica sulla piattaforma di e-procurement in data **19/12/2023** alle ore **09:30**. Ai sensi dell'art. 17, comma 3 del Decreto Legislativo n°36/2023, la durata massima del presente procedimento è prevista in 9 (nove) mesi a far data dalla pubblicazione del bando.



### I.5) Termine di presentazione delle istanze di partecipazione

Le istanze di partecipazione dovranno pervenire sulla piattaforma telematica entro le ore **12:00** del giorno **18/12/2023**.

## SEZIONE II - OGGETTO, LUOGO E TEMPI DI ESECUZIONE DELL'APPALTO

### II.1) Oggetto e luogo di esecuzione

L'oggetto del presente appalto consiste nella progettazione definitiva ed esecutiva e l'esecuzione dei lavori nel Comune di Castel Volturmo (Agrivillaggio) ex Masseria Bidognetti. ID Intervento 1080 Lotto 2G-2, come meglio specificato negli elaborati progettuali.

Ai sensi dell'art. 225, comma 9, del Decreto Legislativo n°36/2023, questa stazione appaltante procede all'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnico ed economica redatto ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo n°50/2016, in quanto l'incarico di redazione del progetto di fattibilità tecnico economica è stato formalizzato prima del 01/07/2023, data in cui ha acquistato efficacia il Decreto Legislativo n°36/2023.

Relativamente alla progettazione si specifica quanto segue:

- l'appaltatore dovrà redigere il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori; per quanto stabilito dall'art. 23, comma 12, del Decreto Legislativo n°50/2016, l'offerente con la partecipazione alla gara d'appalto accetta incondizionatamente l'attività progettuale resa nel precedente livello di progettazione; sono altresì compresi, senza ulteriori oneri per la stazione appaltante, i miglioramenti e le previsioni migliorative e aggiuntive contenute nell'offerta tecnica presentata in sede di gara dall'appaltatore e recepite da ACER;
- ai sensi dell'art. 23, comma 8, del Decreto Legislativo n°50/2016, il progetto esecutivo dovrà essere redatto in conformità al progetto definitivo e a quanto offerto in sede di gara, nel rispetto delle vigenti normative di legge;
- in ottemperanza a quanto indicato all'art. 57, comma 2 del Decreto Legislativo n°36/2023, nella documentazione di gara sono presenti nell'appalto specifiche tecniche contenute nei Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici (approvati con D.M. 23 giugno 2022 n°256).

Il contratto di appalto verrà stipulato con corrispettivo "a corpo".

### II.2) Durata dell'appalto e tempi di esecuzione

Il tempo massimo concesso per lo svolgimento dell'incarico è di:

- **60 (sessanta)** giorni naturali e consecutivi per la progettazione definitiva;
- **60 (sessanta)** giorni naturali e consecutivi per la progettazione esecutiva;
- **540 (cinquecento quaranta)** giorni naturali e consecutivi per l'esecuzione dei lavori.

decorrenti dalla comunicazione di aggiudicazione da parte di ACER ovvero dalla data del relativo verbale di consegna.

## SEZIONE III - LAVORAZIONI E IMPORTI A BASE D'APPALTO

### III.1) Importi a base di gara

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché trattasi di un'attività organicamente unitaria non frazionabile in lotti autonomi e funzionali per ragioni tecniche e professionali; pertanto, le prestazioni vanno eseguite sinergicamente essendo tra esse correlate in modo sistematico e interdipendente, sia per tipologia che per modalità e coordinamento di esecuzione.

Lavori a base d'asta	5.882.483,18 €
Oneri della sicurezza ( <b>non soggetti a ribasso</b> )	129.414,62 €
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>6.011.897,80 €</b>
<i>di cui costo della manodopera (<b>non soggetto a ribasso</b>)</i>	<i>1.176.496,63 €</i>
Onorario per progettazione definitiva ed esecutiva	488.511,63 €
<b>TOTALE A BASE D'ASTA</b>	<b>6.500.409,53 €</b>
<b>Importo soggetto a ribasso</b>	<b>5.194.498,28 €</b>

Tutti gli importi a base di gara sono al netto di IVA.



CLASSI E CATEGORIE PER LE LAVORAZIONI

Categoria	Descrizione	Classifica	Importo €	%	Prev - Scorp	Subappaltabile
OG1	Edifici civili e industriali	V	4.378.026,40 €	72,82	Prevalente	Si (max 49,99%)
OG11	Impianti tecnologici	III bis	1.633.871,40 €	27,18	Scorporabile	Si
<b>TOTALE LAVORI</b>			<b>6.011.897,80 €</b>	<b>100,00 %</b>		

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'Allegato II.12 al Decreto Legislativo n°36/2023, la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'articolo 30, comma 2, del medesimo Allegato.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 30, comma 1, dell'Allegato II.12 al Decreto Legislativo n°36/2023, il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente. Si precisa, comunque, che in caso di ricorso al subappalto qualificante il medesimo è consentito nei limiti indicati nella pertinente sezione.

Ai sensi dell'art. 41, comma 14, del Decreto Legislativo n°36/2023, l'importo della manodopera stimato per il presente affidamento ammonta ad euro 1.814.581,33 e viene scorporato dall'importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

Ai sensi dell'art. 11, comma 4, del Decreto Legislativo n°36/2023, il contratto collettivo nazionale di riferimento per il presente appalto è il CCNL EDILIZIA INDUSTRIA siglato in data 03/03/2022.

CLASSI E CATEGORIE PER LA PROGETTAZIONE

Categoria e ID delle opere	Grado di complessità	Importo delle opere	%
E.06 – Edilizia residenziale	0,95	1.733.026,40 €	29,02
S.04 – Opere strutturali in acciaio	0,90	1.435.000,00 €	24,03
IA.03 – Impianti elettrici	1,15	863.871,40 €	14,47
S.03 – Strutture o parti di struttura in muratura	0,95	760.000,00 €	12,73
E.18 – Arredi, forniture, aree esterne pertinenziali	0,95	410.000,00 €	6,87
IA.02 – Impianti di riscaldamento	0,85	410.000,00 €	6,87
IA.01 – Impianti idrico sanitari	0,75	360.000,00 €	6,03
		<b>6.011.897,80 €</b>	<b>100,00</b>

Per il dettaglio analitico della base d'asta si rimanda alla parcella determinata secondo la tariffa professionale approvata con D.M. 17/06/2016, recante tutti gli elementi di stima ai quali deve riferirsi il concorrente per la formulazione della propria offerta di gara e per i requisiti di partecipazione alla gara.

I progetti dovranno essere redatti con le modalità e la documentazione previste dal Decreto Legislativo n°50/2016 e dal D.P.R. n°207/2010 per le parti ancora vigenti. È onere del progettista eseguire a proprio carico le indagini, incluse quelle geologiche, i rilievi, le prove specialistiche, e reperire tutti i dati necessari per la completa e corretta progettazione dell'intervento, rispettando i tempi contrattuali previsti. Qualora il professionista singolo o associato (RTP) aggiudicatario della presente gara non potesse svolgere dette indagini direttamente potrà affidarle in subappalto.

L'ANAC ha emanato l'Atto del Presidente in data 27/06/2023 concernente il coordinamento della disciplina legislativa dell'equo compenso di cui alla Legge n°49 del 21/04/2023 con il Decreto Legislativo n°36 del 31/03/2023: *"Sull'equo compenso ci sono disposizioni potenzialmente contrastanti e, prima che sorga un contenzioso, ANAC sta lavorando per risolvere la questione. Per questo abbiamo investito del problema la Cabina di Regia, in modo che si arrivi a una soluzione concordata, e potenzialmente pure ad un intervento normativo, anche per sminare il rischio di contenzioso"*.

Trova, pertanto, piena applicazione il comma 6 dell'art. 44 "Appalto integrato" del Decreto Legislativo n°36/2023: *"Nei casi in cui l'operatore economico si avvalga di uno o più soggetti qualificati alla redazione del progetto, la stazione appaltante indica nei documenti*



di gara le modalità per la corresponsione diretta al progettista degli oneri relativi alla progettazione esecutiva indicati in sede di offerta, al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei documenti fiscali del progettista”.

### III.2) Subappalto

Il subappalto è disciplinato dall'articolo 119 del Decreto Legislativo n°36/2023.

L'appalto deve essere eseguito direttamente ed esclusivamente dall'aggiudicatario e non può essere affidata a terzi la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera, fatta salva la possibilità di subappaltare quota parte dei lavori nei termini che seguono.

Pertanto, i lavori subappaltabili sono esclusivamente i seguenti:

- categoria prevalente senza limiti d'importo ma comunque entro il limite del 49,99% dell'importo previsto per la medesima categoria;
- categorie scorporabili senza alcuna limitazione.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3 del Decreto Legislativo n°36/2023.

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di lavori che intende subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dal comma 4, lettera c), del predetto articolo; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

L'appaltatore è tenuto a trasmettere la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali ovvero l'assenza della cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Decreto Legislativo n°36/2023 e la dichiarazione del subappaltatore di assumersi gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC relativamente al “non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali” c.d. “Do No Significant Harm”(DNSH) ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18/06/2020 e, ove applicabili agli obiettivi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale, (c.d. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali nel rispetto delle specifiche norme in materia.

L'esito negativo della verifica impedisce il rilascio dell'autorizzazione al subappalto, ferma restando la possibilità di sostituzione del subappaltatore, di cui al comma 10, articolo 119, del Decreto Legislativo n°36/2023.

Non si ravvisano lavorazioni, pur subappaltabili, che non possono formare oggetto di ulteriore subappalto.

## SEZIONE IV - DOCUMENTI DI GARA, CONSULTAZIONE E ACQUISIZIONE ATTI

### IV.1) Documenti di gara

I documenti a base dell'appalto:

- Progetto di fattibilità tecnico economica
- Bando, disciplinare e modulistica

Nell'offerta il concorrente dichiara di aver preso visione e di avere perfetta cognizione di tutti i documenti di gara.

In caso di discordanza tra la normativa, il bando-disciplinare e gli altri documenti di gara, al fine di definirla, si osserva il seguente ordine di prevalenza:

- Codice, Regolamento ed altra normativa di rango pari o superiore;
- Bando-disciplinare di gara;
- Progetto di fattibilità tecnica economica;
- Altri documenti allegati al bando-disciplinare.

### IV.2) Consultazione, acquisizione ed utilizzo dei dati personali

A norma dell'art. 88 del Decreto Legislativo n°36/2023, il presente disciplinare di gara, la modulistica da produrre a corredo dell'offerta e gli elaborati di gara sono disponibili e scaricabili dalla piattaforma telematica di e-procurement TUTTOGARE, al seguente indirizzo internet: <https://acercampania.tuttogare.it>

In base alla normativa vigente sul diritto d'autore, ACER è titolare dei diritti di proprietà intellettuale e di utilizzo e/o diffusione relativi ai diversi elementi contenuti nel progetto di cui al presente documento e ne autorizza l'uso solo ai fini della partecipazione alla gara d'appalto.

Il concorrente autorizza l'utilizzo dei propri dati personali ai fini istituzionali dell'Ente.



#### IV.3) Sopralluogo

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera b) della Legge n°120 del 11/09/2020, il concorrente non è obbligato a prendere visione dei luoghi di esecuzione delle prestazioni, poiché il progetto a base di gara ha tutti gli elementi utili alla formulazione dell'offerta.

Non è previsto alcun sopralluogo congiunto presso i luoghi interessati dalle lavorazioni, che sono ispezionabili autonomamente.

Non è previsto il rilascio dell'attestato di sopralluogo obbligatorio.

Nel MODELLO B il concorrente dichiara di aver preso conoscenza di tutte le condizioni locali che possano avere influenza sull'esecuzione dell'appalto.

### SEZIONE V - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DOCUMENTI DA PRODURRE

#### V.1) Soggetti ammessi alla gara

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Decreto Legislativo n°36/2023.

I consorzi di cui all'art. 65 del Decreto Legislativo n°36/2023 che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale; tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 (cinque) giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'art. 65, comma 2, lettera g) del Decreto Legislativo n°36/2023, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti; l'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara; l'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'art. 65, comma 1, lettera b), c), d) ovvero una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.



L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## SEZIONE VI - IDONEITÀ PROFESSIONALE, CAPACITÀ ECONOMICO FINANZIARIA E TECNICO PROFESSIONALE

### VI.1) Requisiti di ordine generale

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Decreto Legislativo n°36/2023 nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La sussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94 del Decreto Legislativo n°36/2023 comporta l'esclusione diretta mentre la sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'art. 95 del Decreto Legislativo n°36/2023 deve essere accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) e c) del Decreto Legislativo n°36/2023, i requisiti devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'art. 65, comma 2, lettera d) del Decreto Legislativo n°36/2023, i requisiti devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

### Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli artt. 94 e 95 del Decreto Legislativo n°36/2023, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Decreto Legislativo n°36/2023, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Decreto Legislativo n°36/2023 al fine di decidere sull'esclusione.

### Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16/ter, del Decreto Legislativo n°165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Ai sensi dell'art. 47 commi 2 e 4 del Decreto-legge n°77/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n°108 del 29/07/2021, per gli appalti finanziati con risorse del PNRR e del PNC si richiede, a pena di esclusione, quanto segue:

- **Agli operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti** di produrre, in allegato alla domanda di partecipazione, copia dell'ultimo RAPPORTO SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE redatto ai sensi dell'art. 46 del Decreto Legislativo n°198 del 11/04/2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla Consigliera e al Consigliere Regionale di Parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla Consigliera e al Consigliere Regionale di Parità;
- **A tutti gli operatori economici**, di dichiarare in sede di domanda di ammissione, di avere assolto agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla Legge n°68 del 12/03/1999.

In base alle "Linee Guida per favorire le pari opportunità di Genere e generazionali nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC" pubblicate in Gazzetta Ufficiale n°309 del 30/12/2021, è opportuno evitare di determinare, nel breve periodo, un onere troppo gravoso per i settori in cui i tassi di occupazione femminile sono



lontani da quelli prevalenti nel sistema economico nazionale; si evidenzia che, in relazione al tasso di occupazione femminile riscontrato a livello nazionale dai dati forniti dall'ISTAT per l'anno 2021 nel settore *costruzioni*, l'imposizione del raggiungimento della quota percentuale del 30% di occupazione femminile delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali determinerebbe significative difficoltà in relazione alle caratteristiche delle prestazioni connesse all'esecuzione dell'appalto.

In conseguenza di quanto sopra, si limita l'obbligo di cui all'art. 47 comma 4 del Decreto-legge n°77/2021 come di seguito:

- **A tutti gli operatori economici** è fatto obbligo di dichiarare, in sede di domanda di ammissione, di riservare, in caso di aggiudicazione, ed in caso di necessità di effettuare nuove assunzioni per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, almeno la quota del 30% delle stesse all'occupazione giovanile (persone di età inferiore ai 36 anni).

L'operatore economico sarà invitato dal RUP dell'intervento ad illustrare la composizione delle nuove assunzioni eventualmente previste per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, per ottemperare all'obbligo di cui all'art. 47, comma 4 del Decreto-legge n°77 del 31/05/2021.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omissso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la relazione di cui all'art. 47, comma 3 del decreto-legge n°77/2021.

Agli operatori economici si richiede inoltre di dichiarare di assumersi gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC relativamente al "non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali" c.d. "Do No Significant Harm"(DNSH) ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18/06/2020 e, ove applicabili agli obiettivi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale, (c.d. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali nel rispetto delle specifiche norme in materia

## VI.2) Requisiti speciali e mezzi di prova

Nell'appalto integrato i concorrenti che intendono eseguire direttamente la progettazione devono essere in possesso dei requisiti di qualificazione per l'attività di progettazione, unitamente all'attestazione SOA per attività di progettazione e costruzione.

Gli operatori economici in possesso di attestazione SOA di sola costruzione dimostrano il possesso dei requisiti minimi per lo svolgimento della progettazione attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di offerta, in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all'art. 66, comma 1 del Decreto Legislativo n°36/2023.

I requisiti di qualificazione per la progettazione devono essere posseduti complessivamente dai progettisti mandanti del raggruppamento o che il concorrente indica e dichiarati nel modello di domanda di ammissione. I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei punti seguenti.

Possono eseguire le prestazioni di progettazione solo professionisti iscritti negli albi professionali, a cui è riservata l'esecuzione delle prestazioni richieste, e che siano:

- a) professionisti singoli o associati;
- b) amministratori, soci, dipendente, consulenti (con contratto annuale che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA) di una società di professionisti o di una società di ingegneria.

Qualora il concorrente sia un consorzio stabile le indicazioni di cui alla lett. (a) e (b) sono riferite al consorziato che esegue le prestazioni.

L'operatore economico dovrà indicare il nominativo dei progettisti, singoli o associati, abilitati a svolgere l'attività di progettazione e le altre attività rientranti nei servizi di ingegneria e architettura richieste.

Per l'attività di progettazione e altre attività rientranti nei servizi di ingegneria e architettura l'operatore economico potrà coprire i requisiti speciali richiesti ed eseguire mediante una delle seguenti modalità:

### 1) Operatore economico con SOA di costruzione e progettazione.

Dimostra requisiti di progettazione con il suo staff. In caso di operatore economico in possesso di attestazione SOA per costruzione e progettazione in categoria e classifiche adeguate nei lavori da assumere e in possesso di tutti i requisiti speciali previsti dal presente Disciplinare per i servizi di architettura e ingegneria, dovrà disporre di un proprio staff tecnico ai sensi dell'articolo 79



comma 7 del D.P.R. 207/2010 e indicare i nominativi dei professionisti, che svolgeranno le prestazioni di servizi di architettura e ingegneria richiesti. In caso di RTI l'attestazione SOA per attività di progettazione e costruzione deve essere posseduta dal componente, mandatario e/o mandante, che esegue l'attività di progettazione.

2) Operatore economico con SOA di sola costruzione.

Dimostra requisiti di progettazione con costituzione di un raggruppamento dove:

- il mandante è progettista soggetto di cui all'art. 66, comma 1, lettere a), b) c), d), e) del Decreto Legislativo n°36/2023;
- il mandante è un RTP di progettisti di cui all'art. 66, comma 1, lettera f); in questo caso per il sub raggruppamento relativo alla sola progettazione è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 4 del D.M. 263/2016; il sub raggruppamento temporaneo relativo al servizio di progettazione dovrà inoltre precisare di che tipo di raggruppamento si tratti (verticale, orizzontale, misto), le prestazioni progettuali assunte da ciascun operatore economico partecipante al sub-raggruppamento, l'impegno ad uniformarsi alla disciplina sui raggruppamenti e l'impegno a conferire mandato collettivo al capogruppo del sub raggruppamento e tramite esso mandato collettivo alla mandataria del concorrente (impresa di costruzioni).

Dimostra requisiti di progettazione con:

- incarico a singolo soggetto o a più soggetti non raggruppati fra di loro di cui all'art. 66, comma 1, lettere a), b), c), d), e) del Decreto Legislativo n°36/2023;
- incarico a RTP di progettisti di cui all'art. 66, comma 1, lettera f) del Decreto Legislativo n°36/2023; in questo caso per il sub raggruppamento relativo alla sola progettazione è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 4 del D.M. 263/2016. Il sub raggruppamento temporaneo relativo al servizio di progettazione dovrà inoltre precisare di che tipo di raggruppamento si tratti (verticale, orizzontale, misto), le prestazioni progettuali assunte da ciascun operatore economico partecipante al sub-raggruppamento, l'impegno ad uniformarsi alla disciplina sui raggruppamenti.

### VI.3) **Requisiti e capacità specifiche per i lavori**

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 100, comma 3, del Decreto Legislativo n°36/2023, per partecipare alla gara i concorrenti devono essere iscritti nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) per attività coerenti con quelle oggetto del presente affidamento:

- nel caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 65, comma 2, del Decreto Legislativo n°36/2023 il suddetto requisito deve essere posseduto dal consorzio stesso e dalla/dalle consorziata/e indicata/e;
- nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 65, comma 2, lettere d) ed e) del Decreto Legislativo n°36/2023, costituiti o da costituirsi, il suddetto requisito deve essere posseduto da ciascuna impresa raggruppata/raggruppanda o consorziata/consorzianda;
- nel caso di cooperative, oltre all'iscrizione alla CCIAA, è necessaria l'iscrizione nell'apposito Albo.

Ai sensi dell'art. 100, comma 4, del Decreto Legislativo n°36/2023, i concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso di attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA, di cui agli artt. 64 e ss. del Regolamento, regolarmente autorizzata, in corso di validità, per le categorie richieste dal presente bando-disciplinare.

Ai sensi dell'art. 92 del Regolamento, pertanto:

- il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi ovvero sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori con obbligo di subappalto della categoria scorporabile, sempre che il suo importo complessivo rientri nel limite di cui all'art. 119, comma 2, del Decreto Legislativo n°36/2023;
- per i raggruppamenti e i consorzi di concorrenti e GEIE di cui all'art. 65, comma 2, lettere d), e) e g) del Decreto Legislativo n°36/2023 di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel presente Bando per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40% (quaranta per cento) e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10% (dieci per cento). Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo





le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate;

- per i raggruppamenti e i consorzi di concorrenti e GEIE di cui all'art. 65, comma 2, lettere d), e) e g) del Decreto Legislativo n°36/2023 di tipo verticale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente;
- per i raggruppamenti e i consorzi di concorrenti e GEIE di cui all'art. 65, comma 2, lettere d), e) e g) del Decreto Legislativo n°36/2023 di tipo misto, consistenti in raggruppamenti di tipo verticale, nel quale l'esecuzione della categoria prevalente e/o della/e categoria/e scorporabile/i risulta/no assunta/e da sub-associazioni di tipo orizzontale, valgono le regole suesposte per ciascun tipo di raggruppamento. Si precisa tuttavia che la categoria prevalente dovrà essere eseguita o dalla sola mandataria o, in alternativa, dalla mandataria in raggruppamento di tipo orizzontale, secondo le percentuali di partecipazione sopra indicate, e che l'importo della categoria scorporabile può essere coperto o da una sola mandante o da più di una mandante a condizione che almeno una di esse sia qualificata per almeno il 40 per cento dell'importo e le altre per il 10% (dieci per cento), fermo restando la copertura dell'intero importo della categoria scorporabile.
- per le imprese cooptate, se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti previsti per la partecipazione alla presente gara d'appalto possono raggruppare altre imprese (imprese cooptate) qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti dal presente Bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20% (venti per cento) dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

#### VI.4) Requisiti di idoneità dei progettisti

Ai sensi dell'art. 44, comma 3 del Decreto Legislativo n°36/2023, gli operatori economici devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti, oppure avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell'offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione.

Il medesimo progettista, indicato o associato, non potrà essere designato da due o più concorrenti, pena l'esclusione dei concorrenti medesimi.

Gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara non possono essere affidatari degli appalti, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile.

Non è ammesso il cumulo tra i requisiti per progettazione riconducibili ai certificati SOA ed i requisiti dei progettisti esterni. Pertanto, il concorrente, sia esso impresa singola o associata, dovrà essere in possesso di attestazione SOA che copra interamente i requisiti relativi alla progettazione. Ugualmente i progettisti esterni dovranno essere in possesso, per l'intero, dei requisiti relativi alla progettazione.

Costituiscono requisiti di idoneità:

- **Requisiti di qualificazione** definiti dal regolamento adottato con D.M. n°263 del 02/12/2016 secondo la forma, singola o associata, in cui il concorrente partecipa alla gara;
- *[per tutte le tipologie di società e per i consorzi]* **Iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di commercio**, industria, artigianato e agricoltura, in corso di validità, per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara le quali devono essere annoverate nel certificato camerale nella declaratoria della "attività principale o prevalente" esercitata presso la sede legale, atteso che solo tale attività qualifica l'operatore economico ai fini dell'idoneità professionale.

I soggetti incaricati della progettazione, devono possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti, stabiliti in conformità all'art. 100, comma 11 del Decreto Legislativo n°36/2023.

#### Requisiti del gruppo di lavoro

Per il professionista o i professionisti che espletano l'incarico oggetto dell'appalto



- **Iscrizione agli appositi albi professionali** previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del soggetto o dei soggetti personalmente responsabili dell'incarico, compreso, per le società di ingegneria, anche il direttore tecnico, o altro ingegnere o architetto dipendente dalla medesima società e avente i medesimi requisiti del direttore tecnico, delegato dalla società per l'approvazione e la controfirma degli elaborati tecnici. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 100, comma 3 del Decreto Legislativo n°36/2023, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. Per la prestazione dei servizi in appalto sono necessarie le seguenti abilitazioni all'esercizio della professione, in ordine alle specifiche attività previste, meglio dettagliate nell'acclusa parcella professionale predisposta per determinare il corrispettivo a base d'asta:
  - abilitazione alla professione di ingegnere iscritto alla Sezione A, settore A "civile e ambientale" (ex art. 45 del DPR n° 328 del 05/06/2001) dell'albo professionale degli ingegneri;
  - abilitazione alla professione di architetto iscritto alle Sezioni A, settore A "architettura" (ex art. 15 del DPR n°328 del 05/06/2001) dell'albo professionale degli architetti;
  - abilitazione alla professione di geologo con iscrizione all'Albo professionale dei geologi.

Per le attività accessorie minori, ricomprese nell'acclusa specifica dell'onorario professionale, per le quali è sufficiente un'abilitazione di livello inferiore, qualora il concorrente le assegni a uno o più professionisti, facenti parte del proprio organico o attraverso altri strumenti ammessi dal presente disciplinare, i soggetti designati a svolgere tali mansioni e a firmarne i rispettivi atti progettuali devono essere regolarmente abilitati all'esercizio della professione secondo le vigenti norme in materia di ordinamenti professionali.

Per la dimostrazione del possesso dei requisiti professionali, il concorrente deve presentare, a pena di esclusione, **l'elenco nominativo dei professionisti**, nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n°445/2000 (oppure, per i soggetti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente resa secondo la legislazione dello stato di appartenenza), ove indicare i dati anagrafici e professionali dei soli soggetti firmatari del progetto e degli altri atti tecnici da produrre per i servizi in appalto – e perciò esclusi i collaboratori, i coordinatori, i consulenti e coloro che non firmano gli elaborati tecnici –, la posizione di ciascuno di essi nella struttura dell'offerente e le rispettive prestazioni loro assegnate. Nel predetto elenco, altresì, devono essere indicati gli estremi anagrafici e professionali della persona fisica (unica per tutto il gruppo di lavoro) incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche; per le società di ingegneria va indicato anche il direttore tecnico, o altro ingegnere o architetto dipendente dalla medesima società e avente i medesimi requisiti del direttore tecnico, delegato dalla società per l'approvazione e la controfirma degli elaborati tecnici.

È ammessa la coincidenza nello stesso soggetto di una o più delle figure professionali sopra indicate.

È possibile indicare uno stesso soggetto quale responsabile contemporaneamente di più prestazioni specialistiche, così come è possibile indicare, per una stessa prestazione specialistica, più soggetti responsabili.

Per il professionista che espleta l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione: possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del Decreto Legislativo n°81/2008. Il concorrente indica, nell'elenco nominativo dei professionisti, i dati relativi al possesso, in capo al professionista, dei requisiti suddetti.

Per la comprova dei requisiti la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

In caso di servizi eseguiti per committenti privati, si acquisisce:

- originale (preferibilmente in formato "nativo digitale") o copia autentica informatica ex art. 18 del DPR n°445/2000 e art. 22 del CAD della dichiarazione di regolare esecuzione delle prestazioni (con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione) resa dal committente privato nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n°445/2000, oppure, per i soggetti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente resa secondo la legislazione dello stato di appartenenza. È comunque ammessa, in alternativa, altra documentazione idonea dalla quale possa essere dedotta la regolarità della prestazione eseguita;
- o copia conforme ex artt. 22, 23-bis e 23-ter del CAD dei contratti stipulati con privati e delle rispettive fatture di pagamento quietanzate.

#### Requisiti di capacità economica e finanziaria dei progettisti

- **Fatturato globale minimo** per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 100, comma 11 del Decreto Legislativo n°36/2023, negli ultimi tre esercizi finanziari antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, per un importo non inferiore a 2



volte l'importo massimo a base di gara ovvero **pari ad almeno euro 977.023,26** al netto di oneri previdenziali ed IVA. Tale requisito è richiesto per le seguenti ragioni: per la natura specialistica dei servizi professionali di che trattasi in relazione all'entità, complessità e specificità dell'appalto per la cui esecuzione è necessaria la dimostrazione dell'affidabilità economica e finanziaria dei concorrenti, nel rispetto dei principi sanciti dall'art. 100 del Decreto Legislativo n°36/2023 e del principio di proporzionalità economica dei requisiti stessi rispetto al valore a base d'asta.

La comprova del requisito è fornita:

- per le società di capitali mediante i bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma di ditta individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- in alternativa mediante una dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del DPR 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione;
- per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

#### Requisiti di capacità tecnica e professionale dei progettisti

- Aver eseguito nel precedente triennio dalla data di indizione della procedura di gara **contratti analoghi a quello in affidamento** anche a favore di soggetti privati, per un importo almeno pari al 50% di ciascuna categoria di progettazione riportata nella tabella al paragrafo III.1 del presente disciplinare:

Categoria e ID delle opere	Importo delle opere	Requisito richiesto
E.06 – Edilizia residenziale	1.733.026,40 €	866.513,20 €
S.04 – Opere strutturali in acciaio	1.435.000,00 €	717.500,00 €
IA.03 – Impianti elettrici	863.871,40 €	431.935,70 €
S.03 – Strutture o parti di struttura in muratura	760.000,00 €	380.000,00 €
E.18 – Arredi, forniture, aree esterne pertinenziali	410.000,00 €	205.000,00 €
IA.02 – Impianti di riscaldamento	410.000,00 €	205.000,00 €
IA.01 – Impianti idrico sanitari	360.000,00 €	180.000,00 €

Ai sensi dell'art. 10, comma 3 del Decreto Legislativo n°36/2023, secondo cui *“le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono introdurre requisiti speciali, di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale, attinenti e proporzionati all'oggetto del contratto”*, si stabilisce che l'individuazione dei “lavori analoghi” è comunque determinata in base a quanto stabilito dalle Linee Guida ANAC n°1, approvate con Delibera n°417 del 15/05/2019.

Si chiarisce che vanno considerati esclusivamente i contratti eseguiti, ovvero già regolarmente ultimati, e non quelli in corso. Pertanto, i servizi oggetto di valutazione devono essere quelli iniziati e ultimati nel triennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara (o per un periodo inferiore in base alla data di costituzione o all'avvio di attività dell'operatore economico), ovvero, in ossequio al principio del *favor participationis*, la parte dei servizi svolta e ultimata nel triennio di riferimento benché i servizi siano iniziati in epoca precedente al triennio di validità. Quindi, i servizi non ancora ultimati nel triennio di riferimento, seppure iniziati in tale periodo, non possono essere considerati, neanche per la parte di essi già svolta nel triennio. A ogni buon fine, si chiarisce che per “servizi ultimati” valutabili ai fini dei requisiti di gara non si intende la conclusione del rapporto contrattuale tra il prestatore del servizio e il committente, ma la mera ultimazione della prestazione professionale formalmente accettata dalla committenza; pertanto, se il contratto di prestazione preveda lo svolgimento di più servizi e solo alcuni di essi siano stati regolarmente ultimati nel triennio di validità, possono ritenersi ammissibili come requisito di gara soltanto quei servizi regolarmente conclusi nel termine triennale, rimanendo esclusi solo i servizi non completati. Inoltre, come predetto, la prestazione può ritenersi debitamente ultimata quando è formalmente conclusa e accettata dalla committenza; a tal uopo, l'accettazione della committenza deve essere provata con la documentazione indicata di seguito.

La comprova del requisito è fornita:

- in caso di servizi eseguiti per pubbliche amministrazioni o enti pubblici, mediante originale (preferibilmente in formato “nativo digitale”) o copia conforme ex artt. 22, 23-bis e 23-ter del CAD della dichiarazione di regolare esecuzione della prestazione ultimata rilasciata dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;



- in caso di servizi eseguiti per committenti privati, mediante originale (preferibilmente in formato "nativo digitale") o copia autentica informatica ex art. 18 del DPR 445/2000 e art. 22 del CAD della dichiarazione di regolare esecuzione della prestazione ultimata (con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione) resa dal committente privato nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, oppure, per i soggetti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente resa secondo la legislazione dello stato di appartenenza. È comunque ammessa, in alternativa, altra documentazione idonea dalla quale possa essere dedotta la regolarità della prestazione ultimata.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante esegue d'ufficio le necessarie verifiche tramite gli ordini professionali, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

#### Indicazioni in caso di riunione temporanea di progettisti (costituita o costituenda)

In caso di riunione temporanea di progettisti (costituita o costituenda) si precisa quanto segue:

- i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale devono essere posseduti, a pena di esclusione, da ciascun partecipante al raggruppamento; il requisito relativo all'iscrizione all'Albo deve essere posseduto dai professionisti che eseguono la progettazione;
- il requisito relativo alla capacità economico-finanziaria deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria, costituita dal componente che svolge la prestazione principale;
- per quanto attiene ai requisiti di capacità tecnica e professionale:
  - elenco di servizi di ingegneria e architettura
    - nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale ciascun componente deve possedere il requisito in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale
    - nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso, sia dalla mandataria, in misura maggioritaria, sia dalle mandanti.

I raggruppamenti temporanei previsti dall'art. 66, comma 1, lettera e) del Decreto Legislativo n°36/2023 devono prevedere, a pena di esclusione, ai sensi dell'art. 39, comma 1 dell'Allegato II.12 del Decreto Legislativo n°36/2023 e dell'art. 4 del D.M. n°263 del 02/12/2016, in qualità di progettista la presenza di almeno un giovane professionista laureato e abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza. I requisiti del giovane professionista non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti.

#### Requisiti delle società di ingegneria

I soggetti di cui all'art. 66, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo n°36/2023 sono tenuti a disporre di almeno un direttore tecnico con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici del soggetto cui fa capo, di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni, in possesso dei seguenti requisiti:

- laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società;
- abilitazione all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscrizione, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei Paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.

La società delega il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell'affidamento, al direttore tecnico o ad altro ingegnere o architetto dipendente dalla medesima società e avente i medesimi requisiti. L'approvazione e la firma degli elaborati comportano la solidale responsabilità civile del direttore tecnico o del delegato con la società di ingegneria nei confronti della stazione appaltante.

#### Indicazioni per i consorzi stabili per la progettazione

I consorzi stabili di cui all'art. 66, comma 1, lettera f) del Decreto Legislativo n°36/2023 devono possedere i requisiti di qualificazione del D.M. n°263/2016 di seguito indicati:

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'art. 5 del citato decreto.
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'art. 1 del citato decreto.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese della CCIAA deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.



Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo professionale è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il requisito relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del Decreto Legislativo n°81/2008, è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 67 del Decreto Legislativo n°36/2023, devono essere posseduti dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche i requisiti delle consorziate i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio. In ogni caso i requisiti connotati da intuitu personae (come l'esperienza professionale, i titoli di studio e quant'altro intimamente correlato a competenze personali e perciò intrasmissibili) in quanto tali non possono essere prestati dai consorziati al consorzio e viceversa, ma devono essere posseduti direttamente da chi esegue la prestazione in misura pro-quota corrispondente all'attività svolta.

Comunque, il requisito professionale relativo a ciascun servizio "di punta" non è frazionabile; pertanto, per ogni servizio di punta, il requisito deve essere posseduto per intero da colui, consorzio o singolo consorziato esecutore, che ha effettivamente eseguito in proprio il servizio medesimo.

## SEZIONE VII - AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale e/o per migliorare la propria offerta.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 104 del Decreto legislativo n°36/2023.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve possedere i requisiti oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, impegnandosi verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro cinque giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalazione all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15 del Decreto Legislativo n°36/2023. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La



sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

## SEZIONE VIII - PROTOCOLLI DI LEGALITÀ E LEGALITÀ NEGLI APPALTI – ALTRI OBBLIGHI

### VIII.1) Valutazione di impatto criminale – Legge Regionale n°3/2007

Questa Stazione Appaltante non ha stipulato alcun Protocollo di Legalità con la competente Prefettura.

In ogni caso saranno integralmente applicabili le norme previste dal Decreto Legislativo n°159 del 06/09/2011, pubblicato sulla GURI n°226 del 28/09/2011, come modificato dalla Legge n°161 del 17/10/2017.

I soggetti partecipanti alla gara, in forma singola o comunque associati, si impegnano, in caso di aggiudicazione dell'appalto e sin dalla presentazione della domanda di partecipazione alla gara, a comprendere nel contratto d'appalto, rispettare e far rispettare le clausole contrattuali di Valutazione di Impatto Criminale di cui all'art. 19, commi 4 e 5, del Regolamento di Attuazione della Legge Regionale n°3/2007, come da MODELLO G.

Il concorrente si obbliga, sin dalla presentazione della domanda di partecipazione alla gara in oggetto specificata, in caso di aggiudicazione del relativo appalto, a rispettare e far rispettare le clausole contenute negli artt. 51, 52 e 53 della Legge Regionale n°3/2007, come da MODELLO G.

### VIII.2) Clausole relative al finanziamento

Nel caso in cui, per qualunque motivo, dovesse venir meno la disponibilità anche parziale delle somme necessarie per la realizzazione delle opere, in conformità ai disposti di cui alla Legge Regionale n°8/2018, il concorrente dichiara, sin dalla presentazione della domanda di partecipazione alla presente gara, di accettare che nessun indennizzo sarà dovuto dalla stazione appaltante né sotto forma di mancato utile né come indennizzo per le spese di partecipazione e di redazione dell'offerta tecnica.

Il concorrente dichiara, altresì, sin dalla presentazione della domanda di partecipazione alla presente gara, di essere consapevole e di accettare che i pagamenti sono comunque subordinati all'effettivo accredito dei fondi da parte dell'Ente erogatore ad ACER, secondo le regole previste dalla specifica linea di finanziamento.

## SEZIONE IX - CRITERIO E MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE

### IX.1.1) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione sarà effettuata **a corpo**, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108, comma 2 del Decreto Legislativo n°36/2023, secondo i criteri di valutazione e la relativa ponderazione di cui alla SEZIONE VIII.2.

### IX.2) Modalità di aggiudicazione

#### IX.2.1) Valutazione dell'offerta

L'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata ai sensi dell'art. 108, comma 4 del Decreto Legislativo n°36/2023.

L'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà conseguito il maggior punteggio attribuito sulla base dei seguenti elementi di valutazione, fermo restando l'applicazione del disposto di cui all'art. 110, comma 2 del Decreto Legislativo n°36/2023 per le offerte anormalmente basse:

ELEMENTI OGGETTO DI VALUTAZIONE		Punteggi totali
OFFERTA TECNICA:		
<b>A</b>	Qualità lavorazioni: miglioramento qualità e funzionalità opera, minor costo utilizzo e manutenzione	47
<b>B</b>	Qualità dell'articolazione generale del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva	13
<b>C</b>	Metodologia della progettazione, qualificazione e organizzazione del personale e mezzi utilizzati	12
<b>D</b>	Clausole di premialità PINQuA	8
<b>TOTALE OFFERTA TECNICA</b>		<b>80</b>
<b>E</b>	<b>OFFERTA ECONOMICA</b>	<b>20</b>
<b>TOTALE</b>		<b>100</b>



Ai fini della valutazione delle offerte i punteggi verranno espressi con tre cifre decimali.

La valutazione della migliore offerta è demandata ad una commissione giudicatrice che sarà nominata dalla Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 93 del Decreto Legislativo n°36/2023.

La commissione giudicatrice verrà nominata dalla Stazione Appaltante dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte – ai sensi dell'art. 93, comma 3 del Decreto Legislativo n°36/2023 - e sarà composta da n°3 (tre) componenti con idonea qualifica e competenza specifica nel settore oggetto del contratto, individuati nell'ambito del personale in organico della Stazione Appaltante.

Ai sensi e per gli effetti dell'art 108, comma 11 del Decreto Legislativo n°36/2023, non sarà attribuito alcun maggior punteggio per l'offerta di opere aggiuntive, meramente quantitative, rispetto a quanto previsto nel disciplinare tecnico a base di gara. Sono ammesse unicamente le varianti richieste e definite nell'ambito del presente disciplinare di gara.

L'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata con il metodo aggregativo compensatore mediante le seguenti formule:

Elementi qualitativi (offerta tecnica):

$$C_{(a)} = \sum_n [ W_i * V_{(a)i} ]$$

dove:

$C_{(a)}$  = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

$W_i$  = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

$V_{(a)i}$  = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

$\sum_n$  = sommatoria.

Per ciascun sub-criterio di tipo discrezionale/qualitativo, i coefficienti  $V_{(a)i}$  saranno determinati attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, secondo i seguenti giudizi di valutazione:

GIUDIZIO	VALUTAZIONE	COEFFICIENTE DA ATTRIBUIRE
<b>Ottimo</b>	Offerta di elevato livello contenente proposte migliorative eccellenti difficilmente migliorabili	<b>1,00</b>
<b>Buono</b>	Offerta di buon livello contenente proposte migliorative decisamente interessanti	<b>0,80</b>
<b>Sufficiente</b>	Offerta di medio livello contenente proposte migliorative di discreto interesse	<b>0,60</b>
<b>Mediocre</b>	Offerta di livello non sufficiente contenente proposte migliorative di interesse minimo	<b>0,40</b>
<b>Scarso</b>	Offerta di livello minimo contenente proposte migliorative di nessun interesse	<b>0,20</b>
<b>Insufficiente</b>	Offerta di livello decisamente scarso contenente proposte migliorative irrilevanti o irrealizzabili	<b>0,00</b>

Elementi quantitativi (offerta economica):

Il punteggio riguardante l'offerta economica verrà attribuito secondo la seguente formula non lineare:

$$V_{(i)} = (R_i / R_{max})^a$$

dove:

$R_{(i)}$  = ribasso offerto dal concorrente i-simo

$R_{max}$  = ribasso dell'offerta più conveniente

$V_{(i)}$  = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

**a = 0,60**

La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida - purché ritenuta congrua e conveniente dall'Amministrazione - ovvero di non procedere ad alcuna aggiudicazione, qualora nessuna offerta sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 108, comma 10 del Decreto Legislativo n°36/2023.



#### IX.2.2) Criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse.

I criteri di individuazione e verifica delle offerte anormalmente basse e le procedure di esclusione delle stesse sono quelli stabiliti dall'art. 110 del Decreto Legislativo n°36/2023. Resta comunque fermo il potere della stazione appaltante di valutare in ogni caso la congruità di ogni offerta che appaia anormalmente bassa in base a elementi specifici valutati in ordine a un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.

Pertanto, al ricorrere dei presupposti di legge, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi della commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. Procede, quindi, a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte risultate anomale, fino a individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP chiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni del caso, indicando eventualmente le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a 15 giorni dal ricevimento della richiesta. La corrispondenza avviene tramite la piattaforma TUTTOGARE.

Qualora il concorrente partecipi in forma di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, ovvero di aggregazione di retisti, i documenti di giustificazione devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, consorzio o GEIE, o che costituiscono l'aggregazione di retisti.

Il RUP, eventualmente con l'ausilio della commissione giudicatrice o della struttura di supporto, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti a escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi dell'art. 110, comma 5 del Decreto Legislativo n°36/2023, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

Il RUP, qualora accerti che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato, può escludere tale offerta unicamente per questo motivo, ma soltanto dopo aver consultato l'offerente e se quest'ultimo non sia in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dal RUP, che l'aiuto era compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE). In caso di esclusione di un'offerta per tali circostanze, il RUP ne dà informazione alla Commissione europea.

#### SEZIONE X - ESPLETAMENTO DELLA GARA

La stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara o di prorogarne la data senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo. Si riserva, inoltre, la facoltà di interrompere o annullare in qualsiasi momento la procedura di gara in base a valutazioni di propria ed esclusiva competenza, ovvero per difetto della disponibilità di tutte le risorse finanziarie necessarie, senza che i concorrenti possano vantare diritti e/o aspettative di sorta, né il rimborso delle spese a qualunque titolo eventualmente sostenute.

Qualora dovessero pervenire all'operatore economico concorrente comunicazioni concernenti il mutamento delle modalità e/o dei tempi di espletamento della gara, esso è tenuto alla tempestiva verifica presso la stazione appaltante.

La procedura di gara sarà la seguente.

Gli operatori economici che hanno aderito al presente lotto nell'avviso di preinformazione con indicazione di gara saranno invitati ad iscriversi sulla piattaforma TUTTOGARE alla relativa procedura ristretta.

**L'apertura della busta amministrativa** avverrà nelle date indicate alla precedente SEZIONE I.4, attraverso la piattaforma telematica di e-procurement, che in tempo reale darà comunicazione ai concorrenti dell'avvenuta apertura del plico, e del successivo esito dell'esame.

La stazione appaltante, tramite il Seggio di Gara appositamente costituito per la presente procedura di gara:

- verifica l'ammissibilità dei concorrenti e procede all'apertura dei plichi digitali regolarmente pervenuti, verificando la presenza all'interno di ciascuno di essi delle buste digitali richieste;
- procede quindi all'apertura della busta digitale n°1 (di cui alla successiva SEZIONE XI) relativa alla documentazione amministrativa, verificando la corrispondenza fra quanto prodotto da ciascun offerente e quanto previsto dal presente disciplinare di gara; da tale verifica verranno individuati i concorrenti in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara e si





procederà alla esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei suddetti requisiti, ed alla ammissione con riserva nei casi di incompletezza documentale da perfezionare con la procedura del soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Decreto Legislativo n°36/2023 attraverso la stessa piattaforma telematica; resta salva la facoltà della Stazione Appaltante di procedere al controllo anche a campione delle veridicità e sostanza delle autodichiarazioni fornite dagli operatori economici partecipanti alla gara (comunicato del Presidente ANAC del 08/11/2017);

- nel caso di applicazione della procedura di cui all'art. 101 del Decreto Legislativo n°36/2023, nel corso di una successiva seduta di cui sarà dato avviso ai concorrenti ammessi, si procederà alla comunicazione degli esiti delle eventuali regolarizzazioni di cui al punto precedente – anche sulla scorta delle ulteriori verifiche effettuate sulla documentazione presentata dai concorrenti;
- nel corso di una successiva seduta pubblica di cui sarà dato avviso ai concorrenti ammessi attraverso la piattaforma telematica di e-procurement TUTTOGARE, si procederà alla comunicazione degli esiti delle eventuali regolarizzazioni di cui al punto precedente, anche sulla scorta delle ulteriori verifiche effettuate sulla documentazione presentata dai concorrenti

Terminata questa prima fase, si darà comunicazione agli operatori economici dell'avvenuta verifica positiva circa il possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dal bando ovvero delle ragioni per cui si è proceduto all'esclusione.

La procedura, quindi, procederà in questo modo:

- la Commissione di Gara, nominata dopo la scadenza per la presentazione delle offerte ai sensi dell'art. 93, comma 3 del Decreto Legislativo n°36/2023, procede all'apertura della busta digitale n°2 relativa all'offerta tecnica; le risultanze della predetta seduta saranno oggetto di formale provvedimento di ammissione/esclusione, che verrà pubblicato sul profilo del committente e comunicato a tutti i concorrenti - attraverso la stessa piattaforma telematica - entro il termine di giorni 2 (due), in base a quanto previsto dall'art. 29 comma 1 del Decreto Legislativo n°50/2016 (*valido fino al 31/12/2023*);
- la commissione giudicatrice procederà, in più sedute non pubbliche - che potranno aver luogo anche con le modalità a distanza, ai sensi dell'art. 93, comma 4 del Decreto Legislativo n°36/2023 - all'esame della documentazione tecnica di cui alla busta digitale n°2;
- al termine della procedura di esame delle offerte tecniche, per la quale verrà redatto apposito verbale, ad ognuna delle proposte tecniche presentate dai concorrenti ammessi alla gara, la Commissione attribuirà i relativi punteggi;
- in seguito, in una nuova seduta di gara e per i soli offerenti ammessi, il Seggio di Gara procederà, sempre mediante la piattaforma telematica di e-procurement, all'apertura della busta digitale n°3 contenente l'offerta economica, per attribuire il punteggio all'elemento prezzo e, conseguentemente, sarà stilata la graduatoria con l'attribuzione del punteggio complessivo;
- ai sensi dell'art. 110, comma 1 del Decreto Legislativo n°36/2023, la stazione appaltante valuterà la congruità delle offerte; si assume quale elemento specifico ai fini della valutazione la condizione in cui sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara; qualora l'offerta risultata prima classificata nella graduatoria provvisoria risulti anomala, si procederà all'attivazione delle procedure di cui alla SEZIONE VIII.1.2, fino alla avvenuta individuazione della migliore offerta non anomala;
- Il Seggio di Gara redigerà verbale finale di aggiudicazione provvisoria, che sarà trasmesso alla stazione appaltante per le successive determinazioni, salvo l'eventuale procedura di verifica dell'anomalia nei termini di cui alla SEZIONE VIII.2.2. del presente disciplinare.
- nel caso di offerte con uguale punteggio totale, l'aggiudicazione avverrà in favore dell'offerta che avrà conseguito il punteggio tecnico più alto; qualora anche i punteggi tecnici dovessero essere uguali, i concorrenti interessati, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro due giorni; è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta; ove permanga l'ex aequo, la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria; la stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio con due giorni di anticipo;
- le risultanze della predetta seduta saranno oggetto di formale provvedimento di aggiudicazione definitiva da parte della Stazione Appaltante, che verrà comunicato a mezzo PEC tempestivamente - attraverso la piattaforma telematica - a tutti i partecipanti, ai sensi dell'art. 76 del Decreto Legislativo n°50/2016, e pubblicato sul profilo del Committente (nella sezione Amministrazione Trasparente), a norma dell'art. 29 del Decreto Legislativo n°50/2016 (*in vigore fino al 31/12/2023*) e con le modalità di cui al D.M. del 2 dicembre 2016 in G.U. n. 20 del 25/01/2017;
- a norma dell'art. 108 comma 10 del Decreto Legislativo n°36/2023, ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla redazione della graduatoria provvisoria di ciascun lotto non rileva ai fini del calcolo



di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte, per cui le graduatorie stesse resteranno in ogni caso invariate.

L'aggiudicazione definitiva verrà disposta nelle more delle verifiche di cui all'art. 24 del Decreto Legislativo n°36/2023, che la stazione appaltante effettuerà anche tramite il sistema FVOE, riservandosi comunque la facoltà di richiedere al concorrente provvisoriamente aggiudicatario la documentazione necessaria ai fini delle verifiche.

Una volta effettuate le verifiche, la Stazione Appaltante adotterà il provvedimento di conferma dell'aggiudicazione definitiva, che autorizzerà altresì la stipula del relativo contratto di appalto.

L'aggiudicazione è immediatamente impegnativa per l'aggiudicatario, mentre per la stazione appaltante diventa tale a decorrere dalla data di stipula del contratto.

Il contratto dovrà essere stipulato nei termini di cui all'art. 55 del Decreto Legislativo n°36/2023, decorrenti dalla data del provvedimento di conferma dell'aggiudicazione. Contestualmente alla stipula del contratto di procederà alla restituzione della cauzione provvisoria.

L'aggiudicatario si obbliga ad accettare la eventuale consegna anche sotto riserva di legge nelle more della stipulazione del contratto.

## SEZIONE XI - INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

### ➤ Presentazione dell'offerta

La procedura di gara si svolgerà mediante piattaforma telematica di e-procurement TUTTOGARE, cui può accedersi attraverso il seguente indirizzo internet: <https://acercampania.tuttogare.it>

Tutte le fasi della procedura relative alla pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e aggiudicazione delle offerte, nonché le comunicazioni e gli scambi di informazioni ex art. 29 e 52 del Decreto Legislativo n°50/2016 (*in vigore fino al 31/12/2023*) ed ex art. 90 del Decreto Legislativo n°36/2023 verranno gestite tramite la predetta piattaforma.

Non verranno prese in considerazione comunicazioni pervenute in altra forma.

Le modalità tecniche che i concorrenti dovranno seguire per l'utilizzo della piattaforma sono riportate nelle "Norme tecniche di utilizzo" – consultabili e scaricabili al predetto indirizzo web - che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare, ove sono descritte in particolare le informazioni riguardanti il funzionamento della piattaforma telematica, la dotazione informatica necessaria per la partecipazione alla procedura di gara, le modalità di registrazione dei concorrenti e di inoltro delle offerte, nonché la forma delle comunicazioni da utilizzare.

Pertanto – ai fini della partecipazione alla procedura di gara – è obbligatorio presentare la documentazione richiesta esclusivamente attraverso la piattaforma telematica di e-procurement, mediante caricamento (upload) della documentazione amministrativa, dell'offerta tecnica e dell'offerta economica con le modalità indicate nelle "Norme tecniche di utilizzo".

Per la partecipazione alla procedura di gara i concorrenti dovranno trasmettere – mediante la piattaforma telematica – n°3 buste digitali:

- BUSTA DIGITALE 1 - Documentazione amministrativa (vedi punto XII.2)
- BUSTA DIGITALE 2 - Offerta tecnica (vedi punto XII.3)
- BUSTA DIGITALE 3 - Offerta economica (vedi punto XII.4)

L'invio telematico del plico dovrà avvenire entro e non oltre i termini di cui al punto I.5, con le modalità indicate nelle "Norme tecniche di utilizzo".

Le offerte inserite sulla piattaforma telematica non possono essere ritirate dopo la scadenza fissata per la presentazione delle offerte e non è consentita, in sede di gara, la presentazione di ulteriore offerta ai sensi dell'art. 17 comma 4 del Decreto Legislativo n°36/2023.

Le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o relative ad altro appalto, o comunque non conformi ai modelli allegati, sono da ritenersi irricevibili e pertanto escluse dalla gara.

Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere redatti in lingua italiana o corredati di traduzione giurata.

In caso di inserimento di più documenti firmati digitalmente, anche da parte di soggetti differenti, in uno slot singolo sulla piattaforma TUTTOGARE, i singoli file vanno uniti in una cartella compressa (formato ZIP o RAR o simile); la cartella compressa va firmata digitalmente, anche dal solo soggetto capogruppo, prima di caricarla nello slot corrispondente.

Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni si fa espresso rinvio alle norme contenute e richiamate nella vigente normativa introdotta dal Decreto Legislativo n°36/2023 e nelle "Norme tecniche di utilizzo" della piattaforma telematica.



Si precisa che per l'espletamento della presente procedura di gara non sono previste sedute pubbliche del Seggio di Gara, in base a quanto disposto dall'art. 25 del Decreto Legislativo n°36/2023, che non contempla alcuna fase pubblica di gara.

Tale principio è stato altresì confermato da un consolidato principio giurisprudenziale, secondo il quale l'utilizzo di una piattaforma informatica e di strumenti di comunicazione digitali (firma digitale e PEC) rendono l'iter di gara più sicuro garantendo l'inviolabilità e la segretezza delle offerte, nonché l'immodificabilità delle stesse.

## SEZIONE XII - CONTENUTI DELL'OFFERTA

### XII.1) Termine di validità dell'offerta

L'offerta è valida per 180 (centottanta) giorni, ai sensi dell'art. 17, comma 4 del Decreto Legislativo n°36/2023 decorrenti dalla data di presentazione dell'offerta.

Gli offerenti avranno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorso il suddetto termine.

La partecipazione alla procedura di gara comporta l'automatica ed incondizionata accettazione di tutte le clausole e/o prescrizioni previste dal presente disciplinare di gara, e la rinuncia a qualsiasi eccezione e/o riserva ed esse riferite.

### XII.2) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (BUSTA n°1)

**XII.2.1)** Dove non diversamente disposto nel presente bando, il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti di cui alla SEZIONE V mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000.

Le dichiarazioni e le attestazioni, richieste ai fini della partecipazione alla gara, non possono essere sottoposte ad eccezioni, riserve o condizioni.

**XII.2.2)** Con riferimento al punto V.1) del bando di gara "SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA", nella BUSTA DIGITALE n°1 i concorrenti dovranno produrre a pena di esclusione la seguente documentazione:

**A) Istanza di partecipazione** e dichiarazione unificata del legale rappresentante in bollo ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (MODELLO "B").

La domanda di partecipazione è integrata con il DGUE e con le informazioni aggiuntive ritenute necessarie.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94, commi 1 e 2 del Decreto Legislativo n°36/2023 sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Decreto Legislativo n°36/2023 sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art. 95 del Decreto Legislativo n°36/2023, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'art. 95, comma 1 lettera a) commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale ai sensi dell'art. 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale (formulazione dell'imputazione o richiesta di rinvio a giudizio) e i provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale, se antecedenti all'esercizio dell'azione penale, adottati in relazione alla contestata commissione dei reati di cui all'art. 94, comma 1, del codice e alla contestata o accertata commissione dei reati di cui all'art. 98, comma 4, lettera h) del Decreto Legislativo n°36/2023, emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- i provvedimenti sanzionatori esecutivi irrogati dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato o da altra autorità di settore, adottati nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'art. 98, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.



Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Decreto Legislativo n°36/2023 e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c), d) del Decreto Legislativo n°36/2023, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Decreto Legislativo n°36/2023, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- il CCNL applicato al personale dipendente impiegato nell'appalto con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto-legge 76/2020;
- il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda;
- di aver assolto agli obblighi di cui alla Legge n°68/1999;
- di non essere incorso nell'interdizione automatica per inadempimento dell'obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto-legge n°77/2022;
- di assumersi l'obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare all'occupazione giovanile una quota di 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n°82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
  - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
  - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.



- d) nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

L'appaltatore infine dichiara:

- l'impegno ad accettare la eventuale consegna anche sotto riserve di legge nelle more della stipulazione del contratto;
- la conclusione di contratti di lavoro o di collaborazione con ex dipendenti dell'Ente che nei tre anni precedenti abbiano esercitato poteri negoziali per conto dell'Ente stesso, in base a quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter del D.L. 165/2001;
- l'impegno a non corrispondere, promettere, offrire – sia direttamente che indirettamente tramite terzi – somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, utilità, vantaggio, beneficio, al fine di ottenere il rilascio di atti e provvedimenti ovvero al fine di distorcere il corretto espletamento dell'attività amministrativa e/o della successiva attività di valutazione da parte dell'ACER Campania;
- l'impegno a denunciare immediatamente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell'ACER Campania nonché alle Autorità competenti qualsiasi illecita richiesta di denaro o altra utilità ovvero qualsiasi illecita pretesa venga avanzata nei propri confronti ovvero nei confronti dei propri rappresentanti, familiari, dipendenti della Ditta o altri soggetti legati alla Ditta da rapporti professionali;
- l'indicazione dei componenti di maggiore età del proprio nucleo familiare di maggiore età conviventi nell'ultimo triennio;
- l'autorizzazione dell'ACER Campania all'utilizzo dei propri dati personali a fini istituzionali, indicando i contatti telefonici e di posta elettronica da utilizzare a tal fine per la trasmissione di eventuali comunicazioni;
- l'indicazione di eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione.
- di avere preso piena e perfetta conoscenza delle prescrizioni previste nel Capitolato Speciale d'Appalto;
- di aver verificato gli elaborati posti a base d'appalto, e le condizioni di esecuzione della prestazione;
- di conoscere tutte le circostanze generali e particolari che hanno contribuito alla determinazione del prezzo, di ritenere lo stesso congruo e remunerativo e tale da consentire il ribasso d'asta che andrà ad offrire in sede di gara, tenuto conto delle condizioni tutte del Capitolato Speciale di Appalto;
- di assumere pertanto la piena e incondizionata responsabilità nella esecuzione delle prestazioni oggetto di appalto;
- di avere la possibilità ed i mezzi economico - finanziari, così pure quelli tecnici per procedere alla esecuzione dell'Appalto nelle migliori condizioni, con tempestività, professionalità e competenza specifica;
- la rinuncia, qualunque possa risultare in concreto l'incidenza sulla sua prestazione delle difficoltà, soggezioni ed oneri derivanti dalle cause indicate ai punti che precedono, a richiedere indennizzi, risarcimenti e compensi aggiuntivi rispetto al corrispettivo contrattuale;
- di aver effettuato sopralluogo autonomo presso i luoghi oggetto dell'intervento e di essere a conoscenza e di accettare espressamente che il contratto prevede l'affidamento **a corpo** delle prestazioni, di aver valutato ogni implicazione ed onere e di averne tenuto conto nel formulare la propria offerta;
- la rinuncia a qualsiasi richiesta di compensi e/o indennizzi nell'eventualità che la procedura di gara, per qualunque motivo, venga sospesa o annullata;
- accettare incondizionatamente l'attività progettuale resa nel precedente livello di progettazione l'accettazione, senza condizione o riserva alcuna, nonché tutte le norme, disposizioni e pattuizioni contenute nel presente disciplinare, nel Capitolato Prestazionale e negli atti progettuali;
- l'applicazione dei provvedimenti e delle sanzioni all'uopo previsti ai medesimi articoli, oltre che ai provvedimenti e alle sanzioni previste dalla normativa vigente, in caso di mancata osservanza degli obblighi derivanti dalle suddette clausole.
- l'accettazione di tutte le condizioni di utilizzo della piattaforma telematica di e-procurement TUTTOGARE mediante la quale verrà gestita l'intera procedura di gara, come riportate nelle Norme Tecniche di Utilizzo.

Il pagamento dell'imposta di bollo di euro 16,00 sull'istanza di partecipazione può essere assolto a mezzo modello F23, da versarsi presso gli sportelli delle banche, Poste Italiane, oppure agenti della riscossione, riportando i seguenti dati:

- codice tributo: 456/T



- codice ufficio: TER
- codice fiscale Ente: 08496131213
- descrizione: "bollo istanza CIG A02CBE89A7";

La scansione della ricevuta di pagamento deve essere inserita nella BUSTA AMMINISTRATIVA n°1 contenente l'istanza di partecipazione.

- B) [per gli operatori soggetti all'obbligo] Dichiarazione sostitutiva** di certificazione ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000, sottoscritta digitalmente dal titolare o legale rappresentante dell'impresa, relativa all'iscrizione del concorrente alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura - Ufficio Registro Imprese, e dalla quale risulti l'abilitazione per attività coerenti con quelle della presente procedura di gara.
- C) Dichiarazione (MODELLO G)** circa il rispetto delle clausole di cui alla Legge Regionale n°3/2007 e circa le clausole relative agli appalti finanziati con fondi PNRR e PNC;
- D) Attestazione SOA** - I concorrenti devono possedere l'attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione nella/e categoria/e e classifica/che adeguata/e alle categorie e all'importo dei lavori da assumere **oppure** Dichiarazione Sostitutiva, ex art. 47 D.P.R. n°445/2000, relativa/e al possesso dell'attestazione di qualificazione con le seguenti indicazioni minime:

- denominazione della SOA;
- numero dell'attestazione;
- data rilascio;
- data scadenza triennale e quinquennale;
- categorie e classifiche;
- estremi della certificazione di qualità;
- nome/i e Codice Fiscale/i del/i rappresentante/i legale/i e dei direttore/i tecnico/i

*In caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti, o G.E.I.E., di cui all'art. 45, comma 2 lettera d), lettera e) e lettera g), del Codice, qualora sia stato già conferito il mandato, l'attestazione SOA deve essere presentata da ciascuna impresa che costituisce o costituirà il raggruppamento o il consorzio o il G.E.I.E., comprese le eventuali imprese cooptate.*

*In caso di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, valgono le stesse indicazioni date in precedenza.*

*Ai sensi di quanto previsto dall'art. 77 del Regolamento, in data non antecedente a novanta giorni prima della scadenza del previsto termine triennale, l'impresa deve sottoporsi alla verifica di mantenimento dei requisiti presso la stessa SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto della revisione, stipulando apposito contratto. Qualora l'impresa si sottoponga a verifica dopo la scadenza del triennio di validità dell'attestazione, la stessa non può partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio sino alla data di effettuazione della verifica con esito positivo.*

*Nel caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all'Unione Europea, non in possesso dell'attestazione di qualificazione, Dichiarazione Sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n°445/2000 oppure documentazione idonea equivalente resa secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità attesta di possedere i requisiti d'ordine speciale, previsti dal titolo III, parte II del Regolamento (resta fermo, fino al 31 dicembre 2013, il regime transitorio previsto dall'art.253, comma 9-bis del Codice ).*

- E) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)** di cui all'articolo 85 del Decreto Legislativo n°50/2016 (*in vigore fino al 31/12/2023*), predisposto **in forma elettronica**, configurato e reso disponibile in formato XML o in forma di compilazione guidata sulla piattaforma telematica di e-procurement.

Il DGUE deve essere reso da tutti i soggetti elencati al comma 3 dell'art. 94 del Decreto Legislativo n°36/2023.

In caso di avvalimento, il concorrente dovrà presentare – nella medesima forma – un DGUE separato per ciascuna impresa ausiliaria, compilato secondo le indicazioni di cui al punto 3. paragrafi 3) e 4) delle Linee Guida emanate dal Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture in data 18/07/2016.

In caso di riutilizzo di un DGUE relativo ad altro appalto, pertinente rispetto alla procedura in corso, i concorrenti dovranno produrre apposita dichiarazione di conferma dei requisiti, come previsto dall'art. 85 comma 4 del Decreto Legislativo n°50/2016 (*in vigore fino al 31/12/2023*).

In caso di riunioni temporanee di imprese, di consorzi, e G.E.I.E., la documentazione di cui ai predetti punti A), B), C), D), E) ed F) dovrà, in ogni caso, essere prodotta a pena d'esclusione da ciascuna impresa riunita, consorziata o partecipante al G.E.I.E., e



dovrà attestare il possesso dei requisiti richiesti nella percentuale minima pari alla corrispondente quota di partecipazione al raggruppamento o consorzio.

Nel caso di avvalimento, la documentazione di cui ai punti A), B), C), D) ed E) dovrà essere prodotta anche con riferimento alle ditte ausiliarie.

- F) **In caso di AVVALIMENTO**, tutte le dichiarazioni di cui alla Sezione VII in uno con il MODELLO "I" e il PASSOE dell'ausiliaria
- G) **I raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari** di concorrenti da costituire dovranno produrre apposita dichiarazione (MODELLO "D") sottoscritta da tutti gli offerenti che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi e contenente:
- l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, nominativamente indicato come capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
  - per ciascun operatore l'indicazione: della categoria di opere, dell'importo relativamente a ciascuna categoria che sarà dallo stesso eseguita, e della relativa percentuale di incidenza.

I raggruppamenti temporanei di concorrenti già costituiti devono allegare l'atto di costituzione dell'associazione stessa; nel caso di consorzi di concorrenti già costituiti deve essere presentata copia autentica dell'atto costitutivo. Qualora da tali documenti non risultino gli elementi di cui alle lett. a. e b. dovrà essere presentata la dichiarazione ivi richiesta.

- H) I concorrenti devono dimostrare il **possesso dei requisiti dei progettisti** riguardanti i servizi indicati nel presente disciplinare di gara mediante dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (MODELLO "E");

- I) **In caso di partecipazione del consorzio stabile**, lo stesso dovrà presentare l'atto costitutivo dal quale risultino tutti gli operatori economici facenti parte del consorzio stesso, ai fini della verifica di cui all'art. 68, comma 14 del Decreto Legislativo n°36/2023.

In caso di partecipazione di singolo operatore economico facente parte di un consorzio stabile, lo stesso dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 accompagnata da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, con la quale dichiara di quale consorzio stabile fa parte.

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lettere b) e c) del Decreto Legislativo n°36/2023 per effetto dell'art. 68 comma 14 del Decreto Legislativo n°36/2023 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorra; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato;

- J) **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n°111 del 20/12/2012 dell'AVCP, per ciascun lotto cui il concorrente intende partecipare; in caso di A.T.I. ovvero di avvalimento, ciascun PASSOE dovrà riportare all'interno l'indicazione di tutti i componenti dell'A.T.I. ovvero delle ditte ausiliarie;

- K) **Procura institoria o procura**, nell'eventualità che l'offerta di cui al MODELLO "A" sia sottoscritta dall'istitutore o procuratore, salvo che detta procura risulti dalla dichiarazione o dal certificato di cui alla precedente lett. E). Nel caso in cui l'offerta sia sottoscritta dai soggetti sopraindicati gli stessi devono produrre, a pena di esclusione dalla gara, la dichiarazione secondo il MODELLO "B".

- L) I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il **pagamento del contributo in favore dell'ANAC** per un importo pari ad euro **220,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n°621 del 20/12/2022. La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del Fascicolo virtuale dell'operatore economico ai fini dell'ammissione alla gara. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

- M) **Garanzia provvisoria** pari al 2,00 per cento del valore complessivo della procedura, secondo le indicazioni contenute all'art. 106 del Decreto Legislativo n°36/2023.

La garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all'articolo 117, comma 12. Si applicano inoltre i periodi secondo e terzo dello stesso comma.

La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede nei loro confronti allo svincolo della garanzia provvisoria. La garanzia perde comunque efficacia alla scadenza del termine di trenta giorni dall'aggiudicazione.

Si applicano le riduzioni di cui all'art. 106, comma 8 del Decreto Legislativo n°36/2023.



L'Ente Appaltante non restituirà alcun documento tra quelli presentati in fase di offerta.

### XII.3 – OFFERTA TECNICA (BUSTA n. 2)

Il Concorrente dovrà illustrare la propria offerta tecnica tenendo conto delle indicazioni appresso riportate nel presente capitolo, nonché in considerazione dei parametri stabiliti per l'assegnazione dei relativi sub-punteggi, secondo la seguente griglia di valutazione.

Critero	Descrizione del criterio	Sub criterio	Punti D max	Punti T max	Punteggio massimo criterio	
A - Qualità delle lavorazioni: miglioramento della qualità e della funzionalità dell'opera, minor costo di utilizzo e di manutenzione						
A	Valore tecnico, funzionale ed estetico delle migliorie proposte alle opere progettate. Adeguatezza delle metodologie costruttive specifiche proposte. Soluzioni e/o utilizzazione di materiali finalizzati a migliorare le caratteristiche, la durabilità e la manutenzione delle opere. Applicazione dei criteri CAM di cui al DM 23/06/2022 n°256. Criterio premiante CAM per materiali rinnovabili.	A.1	Interventi di miglioramento riguardanti i diciotto alloggi totali previsti, di diverse quadrature, per essere il più possibile aderenti e flessibili a qualsiasi utilizzo futuro. Pertanto, nel rispetto delle tipologie edilizie locali e del paesaggio, sono valutabili le seguenti migliorie: - modelli tipologici predisposti al frazionamento e/o accorpamento, anche disposti su due livelli e collegati attraverso percorsi verticali e orizzontali coperti; - nelle quadrature più grandi (95 mq) prevedere l'ambiente soggiorno più grande con cucina separata e di dimensioni adeguate al numero dei componenti previsti nell'alloggio; - terrazzi a livello per ogni alloggio e tetti giardino come ulteriore luogo di incontro e aggregazione; - la presenza di spazi comuni riparati dal sole o dalle intemperie; - l'impiego di materiali a basso impatto ecologico.	28		50
		A.2	Interventi di miglioramento riguardanti l'area di circa cinque ettari, verde e pianeggiante. In particolare, le migliorie da apportare dovranno riguardare i seguenti aspetti: - spazi per la lavorazione, conservazione e esportazione dei prodotti agricoli; - fattoria con stalla per bovini e zona per allevamento animali (conigli, galline, maiali, ecc.); - zona per riciclo dei rifiuti; - zona per il deposito e recupero delle acque; - zona per le celle solari; - punto vendita per la distribuzione dei prodotti agricoli; - spazi sociali con giochi bambini e anziani e attrezzature per il tempo libero.	20		
		A.3	Dimostrazione certificata della capacità di applicare misure di gestione ambientale durante l'esecuzione del contratto, mediante possesso di una registrazione EMAS o di una certificazione del sistema di gestione ambientale.		2	
B - Qualità dell'articolazione generale del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva						
B	Professionalità e adeguatezza desunta da tre servizi svolti e validati/approvati relativi a interventi ritenuti dall'offerente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti tra interventi qualificabili affini all'oggetto del presente affidamento.	B.1	Servizio affine Categoria E.06	5		13
		B.2	Servizio affine Categoria S.03	5		
		B.3	Servizio affine Categoria IA.03	3		





B – Metodologia della progettazione, qualificazione e organizzazione del personale e mezzi utilizzati						
C	Efficacia delle modalità di esecuzione del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva. Criterio premiante CAM per capacità tecnica dei progettisti.	C.1	Curriculum dei progettisti che assicurino, in particolare modo, la presenza delle capacità tecniche professionali fondamentali come quelle relative al campo ambientale, paesaggistico, agricolo, ingegneristico ed energetico con la presenza di progettista che sia in grado di applicare l'economia circolare per rendere fattibile l'Agrivillaggio. Applicazione dei criteri CAM di cui al DM 23/06/2022 n°256.	10		12
		C.2	Presenza nel gruppo di lavoro indicato nella documentazione amministrativa di un professionista, esperto sugli aspetti energetici ed ambientali degli edifici, certificato da un organismo di valutazione della conformità secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024 o equivalente, che applica uno dei protocolli di sostenibilità degli edifici (rating systems) di livello nazionale o internazionale (alcuni esempi di tali protocolli sono: Breeam, Casaclima, Itaca, Lead, Well)		2	
D - Clausole di premialità PNRR						
D	Pari opportunità generazionale e di genere. Certificazione sociale.	D.1	Assunzione di una ulteriore unità lavorativa, oltre la soglia minima del 30%, relativamente alla componente di lavoro giovanile con meno di 36 anni.		2	5
		D.2	Assunzione di una unità lavorativa, relativamente alla componente di lavoro femminile, tenuto conto di quanto stabilito al paragrafo VI.1		2	
		D.3	Possesso di certificazione di responsabilità sociale ed etica SA 8000:2014 o equivalente		1	

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che sono attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

L'offerta tecnica di cui alla busta digitale n°2 dovrà comprendere, a pena d'esclusione, la seguente documentazione:

- A. Qualità delle lavorazioni: miglioramento della qualità e della funzionalità dell'opera, minor costo di utilizzo e di manutenzione  
Criteri A.1 - A.2 - A.3

Il concorrente dovrà presentare:

- Un Fascicolo composto da massimo dieci pagine formato A4 (copertina e sommario esclusi), contenente la relazione e/o le schede tecniche dei materiali e/o i grafici e gli schizzi e/o le voci di capitolato e quant'altro ritenuto necessario per la completa esplicitazione della proposta migliorativa, relativamente al sub criterio A.1;
- Un Fascicolo composto da massimo dieci pagine formato A4 (copertina e sommario esclusi), contenente la relazione e/o le schede tecniche dei materiali e/o i grafici e gli schizzi e/o le voci di capitolato e quant'altro ritenuto necessario per la completa esplicitazione della proposta migliorativa, relativamente al sub criterio A.2

I criteri A.1 e A.2 contengono specifiche indicazioni progettuali richieste dalla Regione Campania; pertanto, costituisce elemento di valutazione e di pregio l'eshaustività, la completezza ed il dettaglio della descrizione delle soluzioni offerte.

Nelle predette relazioni di cui ai criteri A.1 – A.2 il concorrente deve altresì evidenziare il rispetto dei criteri CAM di cui al DM 23/06/2022 n°256, indicando le misure adottate nell'ambito di ciascuna proposta migliorativa con riferimento al piano di lavoro ad alla metodologia descritti per l'integrazione dei criteri di tipo naturalistico-ambientale.



Per il criterio A.3 rileva la dimostrazione certificata della capacità di applicare misure di gestione ambientale durante l'esecuzione degli interventi. Il concorrente dovrà a tal fine dimostrare di essere in possesso di una registrazione EMAS (Regolamento n°1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit) o in alternativa dovrà dimostrare di possedere una valida certificazione del proprio sistema di gestione ambientale, in conformità alla UNI EN ISO 14001, in corso di validità, idonea alla principale attività oggetto del bando rilasciato da un Ente di certificazione accreditato da ACCREDIA, o da altro Ente di accreditamento firmatario degli Accordi EA/IAF di Mutuo Riconoscimento. Il punteggio relativo al presente sub-criterio sarà attribuito solo nel caso in cui il concorrente, pur in possesso della Certificazione in corso di validità, ne dia dimostrazione allegandone copia nella offerta. In caso di concorrente partecipante in raggruppamento, la Certificazione dovrà essere posseduta da almeno un componente il RTI. In caso di consorzio, il possesso della Certificazione dovrà essere dimostrato dal consorzio stesso.

B. Qualità dell'articolazione generale del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva

Criteri B.1 - B.2 - B.3

Il concorrente dovrà presentare n°3 (tre) servizi tecnici svolti nella vita professionale, ritenuti particolarmente significativi della propria qualificazione professionale, scelti tra quelli qualificabili come affini a quelli oggetto dell'affidamento, secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali.

In particolare, per ciascuno dei tre servizi presentati dovrà essere prodotta una relazione in cui vengano illustrate le caratteristiche dell'intervento, l'importo, l'inizio delle attività, la data del collaudo, il committente ed ogni altro elemento tecnico dal quale si denoti la complessità e le principali problematiche affrontate o comunque qualsiasi elemento che secondo il concorrente qualifichi la propria professionalità.

La relazione, per ciascuno dei servizi presentati (criteri B.1 - B.2 - B.3), dovrà essere composta da massimo tre pagine formato A4 – dimensione carattere non più piccola di 12 punti, interlinea singola – con al massimo tre allegati grafici in formato A3/A4.

C. Metodologia della progettazione, qualificazione e organizzazione del personale e mezzi utilizzati

Criteri C.1 – C.2

Il concorrente dovrà presentare la relazione sul subcriterio C.1 contenente il curriculum dei progettisti che assicuri, in particolar modo, la presenza delle capacità tecniche professionali fondamentali come quelle relative al campo ambientale, paesaggistico, agricolo, ingegneristico ed energetico con la presenza di progettista che sia in grado di applicare l'economia circolare per rendere fattibile l'Agrivillaggio.

Dovranno essere integrati i criteri CAM di cui al DM 23/06/2022 n°256, illustrando:

- il piano di lavoro attraverso il quale intende integrare i criteri nel progetto;
- le metodologie che utilizzerà per l'integrazione dei criteri di tipo naturalistico-ambientale;

La relazione in parola potrà essere composta al massimo da cinque pagine formato A4 – dimensione carattere non più piccola di 12 punti, interlinea singola.

Per il subcriterio C.2 il concorrente deve presentare la certificazione rilasciata da un organismo di valutazione della conformità secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024 o equivalente, che applica uno dei protocolli di sostenibilità degli edifici (rating systems) di livello nazionale o internazionale (alcuni esempi di tali protocolli sono: Breeam, Casaclima, Itaca, Leed, Well).

Il professionista che possiede la certificazione deve obbligatoriamente far parte del gruppo di lavoro indicato in sede di documentazione amministrativa (MODELLO E); in caso contrario, il punteggio non verrà attribuito, indipendentemente dalla validità della certificazione.

D. Clausole di premialità PNRR

Criteri D.1 – D.2 – D.3

- Dichiarazione contenente l'impegno ad assumere una ulteriore unità lavorativa, oltre la soglia minima del 30%, relativamente alla componente di lavoro giovanile con meno di 36 anni (sub criterio D.1);
- Dichiarazione contenente l'impegno ad assumere una unità lavorativa, relativamente alla componente di lavoro femminile, tenuto conto di quanto stabilito al paragrafo VI.1 (sub criterio D.2);



- Dichiarazione relativa al possesso di certificazione di responsabilità sociale ed etica SA 8000:2014, in uno con la copia della medesima (sub criterio D.3); è ammessa certificazione equivalente, quale la certificazione BSCI o FSC o, in alternativa, mediante la dimostrazione di aver dato seguito a quanto indicato nelle Linee Guida adottate con D.M. 6 giugno 2012 "Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici". Il punteggio relativo al presente sub-criterio sarà attribuito solo nel caso in cui il concorrente, pur in possesso della Certificazione in corso di validità, ne dia dimostrazione allegandone copia nella offerta. In caso di concorrente partecipante in raggruppamento, la Certificazione dovrà essere posseduta da almeno un componente il RTI. In caso di consorzio, il possesso della Certificazione potrà essere dimostrato dal consorzio stesso o dalla consorziata esecutrice indicata.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio tecnico, la soglia di cui all'art. 108, comma 7 del Decreto Legislativo n°36/2023 è fissata nella misura del 40% del punteggio tecnico complessivo da assegnare, ed è quindi pari a punti n°32 (trentadue).

Le offerte che non raggiungeranno tale soglia saranno considerate inidonee e, pertanto, escluse dal prosieguo delle operazioni di gara. Per tali offerte non si procederà all'apertura della busta n°3 – offerta economica.

L'offerta è altresì esclusa in caso di mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica, nonché in caso di presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse.

#### **XII.4 - OFFERTA ECONOMICA (BUSTA n°3)**

La Busta digitale n°3, a pena d'esclusione, deve contenere la seguente documentazione:

**1) Offerta economica**, redatta in lingua italiana, utilizzando l'allegato **MODELLO A**, debitamente compilati in ogni parte.

Il ribasso percentuale offerto deve essere indicato in cifre e in lettere; in caso di discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in lettere.

Il ribasso percentuale dovrà avere tre cifre decimali; le cifre decimali oltre la terza non verranno prese in considerazione e non verrà eseguito alcun arrotondamento. Esso viene calcolato sull'importo a base di gara soggetto a ribasso, comprensivo degli onorari per la progettazione, come riportato all'ultima riga della tabella del paragrafo III.1 del presente disciplinare.

Gli oneri diretti della sicurezza ed il costo della manodopera non sono soggetti a ribasso.

L'omessa indicazione della percentuale di ribasso è motivo di esclusione.

Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro.

Qualora nell'Impresa sia presente la figura dell'Institore (artt. 2203 e ss. c.c.), del Procuratore (art. 2209 c.c.) o del Procuratore speciale, i documenti di cui sopra possono essere sottoscritti dagli stessi con firma digitale.

Non sono ammesse offerte economiche alla pari o in aumento rispetto all'importo a base d'appalto.

Il concorrente, a pena di esclusione, dovrà indicare espressamente gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nonché i costi della manodopera per la sola componente dei lavori, in base a quanto previsto dall'art. 108, comma 9 del Decreto Legislativo n°36/2023.

Ai sensi dell'art. 41, comma 14, del Decreto Legislativo n°36/2023 i costi della manodopera quantificati in sede progettuale non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

Se l'importo della manodopera si discosta da quello stimato dalla stazione appaltante in sede progettuale, l'operatore economico allega, altresì:

- nel caso in cui applichi un CCNL differente da quello indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, apposita dichiarazione di equivalenza delle tutele e apposita documentazione a supporto, ai sensi dell'art. 11 del Decreto Legislativo n°36/2023;
- relazione con la quale il concorrente illustra le modalità con le quali intende adempiere agli impegni di cui all'art. 102, comma 1, del Decreto Legislativo n°36/2023.

La predetta documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente:

- nel caso di impresa individuale: dall'Imprenditore;
- nel caso di Società, Cooperative o Consorzi: dal legale rappresentante;



- nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti ancora da costituirsi: dalle persone che si trovano nella medesima posizione giuridica con riferimento a ciascuna impresa.

### SEZIONE XIII - ESCLUSIONE DALLA GARA E SOCCORSO ISTRUTTORIO

La mancata presentazione anche di una sola delle dichiarazioni, documenti o elaborati richiesti o l'incompletezza sostanziale degli stessi, ovvero l'inosservanza di anche una sola delle prescrizioni per la partecipazione alla gara espresse come tali nelle SEZIONI precedenti potrà comportare l'esclusione dalla gara, salvo l'applicazione del soccorso istruttorio nei termini di cui all'art. 101 del Decreto Legislativo n°36/2023.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

In particolare:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione del presente bando;
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla Legge n°68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'art. 46 Decreto Legislativo n°198/2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile di cui al presente bando.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

Verranno altresì escluse le offerte imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di inequivoci elementi, a norma dell'art. 95, comma 1, lettera d) del Decreto Legislativo n°36/2023.

Non darà luogo all'esclusione dalla gara la presentazione di documenti non in regola con la vigente normativa sul "bollo". In quest'ultimo caso si procederà alla regolarizzazione della mancanza o dell'insufficienza del bollo a norma di legge.

In caso di contrasto, le norme legislative prevalgono sulle prescrizioni del bando prevalgono su quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.



Ai sensi dell'art. 101, comma 4, del Decreto Legislativo n°36/2023, fino al giorno fissato per la loro apertura, l'operatore economico, con le stesse modalità di presentazione della domanda di partecipazione, può richiedere la rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione a condizione che la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta, o comunque la sua modifica sostanziale, e che resti comunque assicurato l'anonimato.

#### **SEZIONE XIV - STIPULAZIONE ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

L'aggiudicatario dovrà presentare, entro e non oltre 10 giorni dalla data di comunicazione da parte della stazione appaltante dell'esito di gara, i documenti eventualmente non acquisiti attraverso il sistema FVOE.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'art. 18, comma 2 del Decreto Legislativo n°36/2023.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

L'eventuale garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; l'eventuale garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Decreto Legislativo n°36/2023.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito negativo della sua approvazione da effettuarsi entro trenta giorni dalla stipula. Decorso tale termine, il contratto si intende approvato. L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lettera d) del Decreto Legislativo n°36/2023.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata, registrato nel protocollo ACER.

È ammessa la revisione dei prezzi prevista dall'art. 60 del Decreto Legislativo n°36/2023.

Ai sensi dell'art. 50, comma 4, del decreto-legge n°77/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n°108/2021, per le penali e il premio di accelerazione si applica quanto previsto all'art. 21 del Capitolato speciale d'appalto.

#### **SEZIONE XV - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE**

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Decreto Legislativo n°36/2023.

L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire, prima dell'inizio della prestazione, polizza di assicurazione ai sensi dell'art. 117, comma 10 del Decreto Legislativo n°36/2023;



## SEZIONE XVI – CONTROVERSIE

Avverso al presente bando ed i provvedimenti connessi e consequenziali relativi allo svolgimento della gara è ammesso ricorso al TAR competente per territorio entro 30 giorni dall'avvenuta conoscenza degli stessi, a norma dell'art. 209 del Decreto Legislativo n°36/2023.

Rimane espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Trattandosi di appalto superiore alla soglia europea, trova applicazione la disciplina di cui all'art. 215 del Decreto Legislativo n°36/2023 e, pertanto, è prevista la costituzione del collegio consultivo tecnico.

## SEZIONE XVII - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n°136 del 13/08/2010.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

## SEZIONE XVIII - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n°196/2003 (Codice in materia di protezione dati personali), la Stazione Appaltante informa che procederà al trattamento dei dati personali forniti da ciascun concorrente con la presentazione dell'offerta.

I suddetti dati saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti la presente procedura di gara.

Si rammenta che il conferimento di dati ha natura facoltativa, ma un eventuale rifiuto da parte della ditta concorrente non consentirà alla Stazione Appaltante di prendere in esame l'offerta.

I suindicati dati non saranno comunicati a terzi, fatta eccezione per le competenti Pubbliche Autorità o soggetti privati in adempimento ad obblighi di legge. I dati non saranno oggetto di diffusione.

Relativamente al trattamento dei dati raccolti con la presente procedura, i concorrenti avranno la facoltà di esercitare il diritto di accesso e tutti gli altri diritti di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo n°196/03.

Titolare del trattamento è la **SOC. COOP. STUDIO A.M.I.C.A. (Asset Modernizzazione Informatica Contratti Appalti)** con sede in San Donaci (BR) alla Via Giordano n°56 (Partita IVA 01850570746), fornitrice della piattaforma di e-procurement **TUTTOGARE** utilizzata per l'espletamento della presente procedura di gara.



## SEZIONE XIX - ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53 del Decreto Legislativo n°50/2016 (*applicabile in via transitoria ai sensi dell'art. 225, comma 2 del Decreto Legislativo n°36/2023*) e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo le seguenti modalità.

ACER consentirà l'accesso ai documenti di gara, fatti salvi i casi di differimento e di esclusione di cui all'art. 53, commi 2 e 5, del Decreto Legislativo n°50/2016, ai concorrenti che lo richiedono. Ai sensi di quanto previsto dal comma 6 del citato art. 53, l'accesso sarà sempre consentito al concorrente che lo richiede "in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto".

A tale riguardo il concorrente, con la partecipazione alla presente gara, autorizza ACER a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla procedura qualora un concorrente eserciti la facoltà di accesso agli atti ai sensi della Legge n°241/1990.

Nel caso in cui non si acconsenta all'accesso della propria offerta tecnica, è necessario allegare alla stessa una dichiarazione (MODELLO F) sottoscritta digitalmente, contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali.

## SEZIONE XX - SPESE DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.M. del 02/12/2016 (*applicabile in via transitoria ai sensi dell'art. 225, comma 1 del Decreto Legislativo n°36/2023*), le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate dall'aggiudicatario alla stazione appaltante entro il termine di 60 giorni dalla data di aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese poste a carico degli aggiudicatari per la pubblicazione dell'avviso e dell'esito di gara è pari a circa euro 2.500,00 oltre IVA e bolli.

## SEZIONE XXI - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 15 del Decreto Legislativo n°36/2023 e degli artt. 4 e 6 della Legge n°241/1990, l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento è stato attribuito all'ing. Carmine CRISCI.

## SEZIONE XXII - RICHIESTE DI CHIARIMENTI

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sui documenti di gara potranno essere richiesti all'Ente Appaltante esclusivamente sulla piattaforma telematica di e-procurement entro le ore 12:00 del giorno **11/12/2013**, ovvero per consentire di rispondere almeno sei giorni prima della scadenza per la presentazione delle offerte, come stabilito dall'art. 88, comma 3 del Decreto Legislativo n°36/2023.

Non sono ammesse richieste di chiarimenti telefoniche.

Per problematiche relative al funzionamento della piattaforma, si prega di contattare prioritariamente l'help desk del sito TUTTOGARE tramite la mail [assistenza@tuttogare.it](mailto:assistenza@tuttogare.it) oppure telefonicamente al numero 0240031280, attivo dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 18:00.

Sono ammesse unicamente richieste di chiarimenti riguardanti il contenuto del bando, del disciplinare e della modulistica; non sono ammessi chiarimenti che costituiscono consulenza tecnica e/o giuridica sulla procedura di gara.

Le risposte alle richieste di chiarimento pervenute in tempo utile saranno fornite a mezzo PEC e pubblicate sempre attraverso la piattaforma telematica di e-procurement.

Ciascun concorrente è tenuto a consultare periodicamente i chiarimenti pubblicati fino alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, poiché saranno ritenute inammissibili contestazioni inerenti i contenuti dei medesimi chiarimenti.



**ACER**  
**Agenzia Campana Edilizia Residenziale**  
Il Dirigente AISG  
Avv. Monica Tommaselli

ALLEGATI:

- MODELLO A – Offerta economica
- MODELLO B – Istanza di partecipazione
- MODELLO D – Dichiarazione raggruppamenti e consorzi
- MODELLO E – Dichiarazione dei progettisti
- MODELLO F – Diniego accesso agli atti
- MODELLO G – Dichiarazioni Legge Regionale 3/2007 e clausole PNRR/PINQuA
- MODELLO I – Avalimento